



FIRST CISL
Milano Metropoli

INDENNITÀ PER CONGEDI STRAORDINARI (ASSISTENZA FAMILIARI DISABILI)

Il **congedo straordinario** è un periodo di assenza dal lavoro retribuito riconosciuto ai lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, **ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104** - articolo 3, comma 3 - che ricordiamo essere la legge della Repubblica Italiana che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile.

A chi è rivolto e a chi non spetta

Il congedo straordinario può essere richiesto da lavoratori dipendenti, **statali** o del **settore privato**, anche part time, secondo il seguente ordine di priorità:

- . **coniuge convivente** o la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- . **padre o madre**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente o del convivente di fatto;
- . **figlio convivente** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- . **fratello o sorella convivente** della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- . **parente o affine entro il terzo grado** convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell'unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Non possono richiedere il congedo straordinario: i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori a domicilio, i lavoratori agricoli giornalieri, i lavoratori autonomi, i lavoratori parasubordinati, i lavoratori con contratto di lavoro part-time verticale durante le pause di sospensione contrattuale.



Requisiti

Il **congedo straordinario retribuito**, come sopra indicato, prevede come primo requisito quello della **disabilità grave** ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3 accertato e riconosciuto dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, per il familiare per il quale si richiede l'agevolazione (vedi approfondimento su Permessi L.104).

Altra condizione necessaria è rappresentata dalla **convivenza con il familiare disabile**, in situazione di gravità, che deve essere instaurata entro l'inizio del periodo di congedo richiesto ed essere conservata per tutta la durata dello stesso.

A tal proposito si sottolinea che **la persona per la quale si chiede il congedo straordinario non deve essere ricoverata a tempo pieno**, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Decorrenza e durata del congedo

Nell'arco della vita lavorativa è possibile richiedere fino a un **massimo due anni** di congedo straordinario. Questo limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Quindi chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.

Il beneficio è **frazionabile** anche a giorni e la domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.

Ammontare e caratteristiche dell'indennità

L'indennità per il congedo straordinario **corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo**, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.

I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa, infatti, **il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione**.

Per quanto ovvio si precisa che nel caso venissero meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge non si avrebbe più diritto all'indennità con la conseguente restituzione del beneficio fruito.



Come presentare la domanda

La presentazione delle domande del congedo straordinario (D.lgs 151/2001) deve essere effettuata in modalità telematica sul sito dell'INPS attraverso uno dei seguenti tre canali:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino il portale dell'Istituto - servizio di *"Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito"*;
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale - attraverso il numero 803164 gratuito riservato all'utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell'utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Per ulteriori dettagli consultare: [*Portale Inps - INPS-Indennità per congedi straordinari \(assistenza familiari disabili\)*](#)

Milano, 30 novembre 2023

Staff Welfare, Disabilità e Terzo Settore
Staff Comunicazione
First Cisl Milano Metropoli